

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Pierluigi MARQUIS

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 31/07/2017 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li 31/07/2017

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 31 luglio 2017

In Aosta, il giorno trentuno (31) del mese di luglio dell'anno duemiladiciassette con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Pierluigi MARQUIS

e gli Assessori

Stefano BORRELLO

Chantal CERTAN

Albert CHATRIAN

Claudio RESTANO

Fabrizio ROSCIO

Si fa menzione che l'Assessore Luigi BERTSCHY è assente giustificato alla seduta e l'Assessore Laurent VIERIN lascia la seduta alle ore 8,26 dopo l'approvazione della deliberazione n. 1025.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1036** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI E DEGLI ASPETTI PROCEDIMENTALI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE, NELL'ANNO 2017, DELLA L.R. 7 DICEMBRE 2009, N. 43 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO ECONOMICO DELLE FAMIGLIE MEDIANTE CONCORSO ALLE SPESE PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO) - FINANZIAMENTO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLE RISORSE PRESENTI NEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA GESTIONE SPECIALE PRESSO LA FINAOSTA S.P.A. DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L.R. N. 7/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43, concernente “Disposizioni in materia di sostegno economico delle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico”;

ricordato che la stessa legge ha stabilito che il sostegno economico è realizzato mediante la concessione di contributi annuali, forfetari, a fondo perduto destinati alle famiglie anagrafiche in ragione dei sovraccosti derivanti dalle condizioni climatiche alpine;

ricordato che l’art. 3 della l.r. 43/2009, prevede che la Giunta regionale stabilisca con propria deliberazione, sentite le Commissioni consiliari competenti, i criteri per la concessione e la quantificazione dei contributi sulla base del numero dei componenti la famiglia anagrafica e di limiti reddituali predefiniti;

ricordato che l’art. 4 della medesima l.r. 43/2009 stabilisce che l’allora Direzione energia dell’Assessorato attività produttive, quale struttura competente in materia, possa avvalersi di soggetti esterni per il ricevimento delle domande e per lo svolgimento della relativa istruttoria;

ricordato altresì che lo stesso art. 4 prevede che la domanda per l’ottenimento del contributo sia presentata una sola volta;

ritenuto opportuno, come negli anni precedenti, individuare le Amministrazioni comunali quali soggetti idonei all’effettuazione delle attività preordinate al ricevimento delle domande e allo svolgimento della relativa istruttoria, in considerazione delle informazioni di cui è previsto il trattamento in sede di applicazione della legge, fatta eccezione per quelle attinenti alla situazione reddituale;

atteso che saranno resi disponibili dalla Regione strumenti informatici on-line atti a consentire agli utenti di fornire le informazioni necessarie per la loro individuazione su base elettronica - anche con l’ausilio dei dati messi a disposizione dalle Amministrazioni comunali, di quelli disponibili sul sistema informativo di gestione delle pratiche di contributo e delle modalità di verifica messe in atto dalla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili - e ad autocertificare la propria posizione reddituale;

visto l’art. 3 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali”, che ha previsto la costituzione del Fondo regionale per il sostegno all’inclusione sociale;

vista la legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali”;

visto in particolare l’art. 16 della stessa l.r. 19/2015 relativo al “Fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all’economia locale”;

atteso che il medesimo art. 16, dispone al comma 4, in sostituzione dell’art. 2 della l.r. 43/2009, la concessione dei contributi ai nuclei familiari residenti nel territorio regionale sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU);

visto l’art. 3 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali”, che proroga per l’anno 2017 il Fondo per il contrasto alla povertà per il sostegno dell’economia locale;

richiamata la propria deliberazione n. 327 in data 24 marzo 2017 riguardante l'attribuzione, per l'anno 2017, agli assessorati delle risorse del fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia locale, di cui all'art. 19 della l.r. 24/2016, e delle ulteriori risorse che confluiranno nello stesso fondo ai sensi dell'art. 7 della l.r. 13/2014 - che ha destinato per il corrente anno un finanziamento complessivo di euro 5.000.000 per l'applicazione della l.r. 43/2009 che, alla data dell'11/07/2017, risulta interamente disponibile;

considerato che l'introduzione dell'ISEE e di diversificate fasce di situazione economica, così come specificate nell'allegato alla presente deliberazione, sottintende uno scenario demografico-economico differente rispetto a quello a disposizione dell'Assessorato sulla scorta delle informazioni dallo stesso detenute, in conseguenza all'applicazione della l.r. 43/2009, in base alla componente reddituale;

ricordato pertanto che i centri di assistenza fiscale autorizzati dovranno attivare strumenti organizzativi adeguati alla straordinaria validazione - nel limitato periodo di apertura degli sportelli comunali e di presentazione delle dichiarazioni sul livello dell'ISEE - delle DSU funzionali al calcolo dello stesso ISEE;

considerato pertanto che il numero dei potenziali beneficiari risulta di difficile previsione e che quindi i corrispondenti contributi potranno essere determinati solo a conclusione delle fasi di presentazione delle domande, di dichiarazioni sulla situazione reddituale e di istruttoria comunale;

ritenuto opportuno stabilire comunque un importo massimo del contributo concedibile, nella misura di euro 700,00, tenuto conto dell'entità dei benefici economici concessi negli anni precedenti;

visto il parere favorevole espresso dal Consiglio permanente degli enti locali in data 18 luglio 2017 (prot. n. 666);

visto il parere favorevole espresso dalla II Commissione permanente del Consiglio regionale in data 24 luglio 2017 (prot. n. 5062);

visto l'art. 6, comma 1, della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), come modificato dall'articolo 39 della l.r. 40/2010;

richiamata la propria deliberazione n. 1815 in data 30 dicembre 2016, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con deliberazione n. 534 in data 28 aprile 2017;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, Fabrizio Roscio;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare i criteri e gli aspetti procedurali necessari per l'attuazione, nell'anno 2017, della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43, riportati nell'allegato alla presente deliberazione;
2. per gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 3, della l.r. 43/2009, la Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili si avvale degli sportelli esistenti presso le Amministrazioni comunali, che provvedono, se del caso, a un'organizzazione programmata del ricevimento delle richieste di contributo;
3. di dare atto che gli oneri relativi al finanziamento delle domande di contributo relative all'anno 2017, pari a euro 5.000.000 (cinquemilioni/00), graveranno, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, sul fondo di dotazione di cui all'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7, unitamente alle spese necessarie all'ordinaria comunicazione istituzionale, all'attivazione del servizio di assistenza informatica agli utenti, di strumenti organizzativi adeguati alla straordinaria validazione delle DSU da parte dei centri di assistenza fiscale autorizzati, nonché alla gestione del fondo di dotazione medesimo;
4. di stabilire che i corrispondenti contributi saranno determinati in base ai criteri riportati nell'allegato di cui al punto 1 successivamente al 15 novembre 2017, stabilito quale termine finale per la presentazione delle domande di contributo e delle dichiarazioni ISEE;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

§

**Criteria e aspetti procedurali necessari per l'attuazione della legge regionale
7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico delle famiglie mediante
concorso alle spese per il riscaldamento domestico) - Anno 2017**

A. CRITERI

- a) il contributo di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43, è concesso al nucleo familiare, così come previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge medesima; per le finalità di cui alla stessa legge e per esigenze derivanti dalle elaborazioni informatiche correlate all'utilizzo della banca dati e del sistema informativo di cui al successivo punto C., il nucleo familiare è di norma rappresentato dall'intestatario della scheda anagrafica di famiglia, così come individuato per la concessione del contributo relativo agli anni precedenti, che deve essere residente nel territorio regionale al 1° gennaio 2017;
- b) per ciascuna abitazione è riconosciuto soltanto un contributo annuale, spettante al nucleo familiare ivi residente alla stessa data del 1° gennaio; in presenza di coabitazione di più nuclei familiari, il contributo è concesso al nucleo familiare titolare di diritto di proprietà, di locazione o di comodato;
- c) per gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 3, della l.r. 43/2009 (ricevimento delle domande e svolgimento dell'istruttoria), la Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente (di seguito denominata "Struttura competente") si avvale degli sportelli appositamente organizzati dalle Amministrazioni comunali;
- d) l'importo del contributo è suddiviso in due quote distinte, di cui una determinata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE standard o ordinario) e una, correlata al fabbisogno energetico degli edifici, determinata sulla base di un coefficiente attribuito a ciascuna località secondo un algoritmo di calcolo che tiene conto dei parametri della quota altimetrica e dell'esposizione solare, così come risultanti dal sistema cartografico regionale;
- e) per le finalità di cui alla lettera d), il posizionamento dell'abitazione su base territoriale è effettuato individuando la località sulla quale la stessa insiste, come segnalata dal Comune e risultante dal sistema cartografico regionale;
- f) i contributi sono concessi nei limiti del finanziamento complessivo di euro 5.000.000 (cinquemilioni/00) previsto dalla deliberazione n. 327 in data 24 marzo 2017, ridotto delle spese necessarie per l'attivazione dell'assistenza informatica agli utenti, dell'ordinaria comunicazione istituzionale, di strumenti organizzativi adeguati alla straordinaria validazione delle DSU da parte dei centri di assistenza fiscale autorizzati, nonché per la gestione del fondo di dotazione della gestione speciale di Finaosta S.p.A. di cui all'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7.
- g) il criterio di natura economica da utilizzare per il calcolo della quota di contributo di cui alla lettera d), afferente al livello di ISEE, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della l.r. 43/2009, è applicato mediante l'impiego delle sotto indicate fasce di accesso:
 - fascia A - con ISEE fino a euro 6.000,00
 - fascia B - con ISEE compreso tra euro 6.000,01 ed euro 9.000,00
 - fascia C - con ISEE compreso tra euro 9.000,01 ed euro 12.000,00
 - fascia D - con ISEE compreso tra euro 12.000,01 ed euro 17.000,00

- h) l'importo della quota di contributo relativa al criterio di natura economica è determinato utilizzando il sistema informativo di cui al successivo punto C., secondo i seguenti criteri: per i beneficiari inclusi nella fascia B il beneficio economico è calcolato in misura dell'80% rispetto a quanto sarà determinato a favore dei beneficiari inclusi nella fascia A; per i beneficiari inclusi nella fascia C il beneficio economico è calcolato in misura del 70% rispetto a quanto sarà determinato a favore dei beneficiari inclusi nella fascia A; per i beneficiari inclusi nella fascia D il beneficio economico è calcolato in misura del 60% rispetto a quanto sarà determinato a favore dei beneficiari inclusi nella fascia A;
- i) l'importo della quota di contributo relativa alle fasce di ISEE di cui alla lettera g) non può comunque superare la misura massima di euro 400,00 (quattrocento/00);
- l) il criterio da utilizzare per il calcolo della quota di contributo afferente al fabbisogno energetico degli edifici e correlato alla quota altimetrica e all'esposizione solare fa riferimento alle sotto indicate zone termiche in cui è suddiviso il territorio regionale, per le finalità di cui alla presente deliberazione, in relazione agli intervalli di valore del coefficiente attribuito a ciascuna località secondo quanto previsto alla lettera d):
- zona termica 1: $0 \leq \text{coefficiente} \leq 14$
 - zona termica 2: $14 < \text{coefficiente} \leq 30$
 - zona termica 3: $30 < \text{coefficiente} \leq 55$
 - zona termica 4: $55 < \text{coefficiente} \leq 100$
- m) a ciascuna zona termica corrisponde un diverso importo della quota di contributo; l'importo della quota di contributo di cui alla lettera l) è determinato utilizzando il sistema informativo di cui al successivo punto C., secondo i seguenti criteri: per i beneficiari inclusi nella zona termica 3 il beneficio economico è calcolato in misura del 70% rispetto a quanto sarà determinato a favore dei beneficiari inclusi nella zona termica 4; per i beneficiari inclusi nella zona termica 2 il beneficio economico è calcolato in misura del 50% rispetto a quanto sarà determinato a favore dei beneficiari inclusi nella zona termica 4; per i beneficiari inclusi nella zona termica 1 il beneficio economico è calcolato in misura del 30% rispetto a quanto sarà determinato a favore dei beneficiari inclusi nella zona termica 4;
- n) l'importo della quota di contributo relativa alle zone termiche di cui alla lettera l) non può comunque superare la misura massima di euro 300,00 (trecento/00).

B. ASPETTI PROCEDIMENTALI

- a) gli intestatari di scheda anagrafica che hanno fruito del contributo negli anni precedenti sono di norma considerati rappresentanti dei nuclei familiari ai fini della concessione dei contributi per l'anno 2017;
- b) gli intestatari di scheda anagrafica che non hanno mai fruito del contributo presentano la relativa domanda a nome del nucleo familiare di appartenenza, in competente bollo, presso lo sportello dell'Amministrazione comunale di residenza, nel periodo 1° agosto - 15 novembre 2017, sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dagli stessi sportelli attraverso la procedura informatica predisposta, per la gestione dei contributi, dalla Struttura sistemi informativi e tecnologici della Presidenza della Regione; mediante la medesima procedura è emessa l'attestazione di ricevimento della domanda; i rappresentanti dei nuclei familiari forniscono al momento della presentazione della domanda le informazioni necessarie per l'accreditamento diretto dei contributi (codice IBAN). É comunque prevista la presentazione della domanda in competente bollo in tutti i casi nei quali il nominativo del richiedente il contributo non sia compreso tra quelli presenti nella banca dati costituita secondo quanto

previsto al successivo punto C., fatta eccezione per le situazioni conseguenti al decesso del precedente beneficiario;

- c) gli intestatari di scheda anagrafica che hanno fruito del contributo nel 2016 sono tenuti a integrare a nome del nucleo familiare di appartenenza la domanda già depositata agli atti dell'Amministrazione comunale di residenza, indicando l'importo dell'ISEE comunicato dal CAAF o dall'INPS, utilizzando l'apposito servizio web attivato sul sito istituzionale Internet www.regione.vda.it, sezione Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, oppure recandosi presso gli sportelli comunali;
- d) l'importo dell'ISEE può essere modificato dal dichiarante entro le 48 ore successive al caricamento delle informazioni effettuato mediante l'utilizzo del servizio web di cui al punto C.; successivamente, e comunque non oltre il 30 novembre 2017, i richiedenti che intendono rettificare l'importo dichiarato si rivolgono agli uffici della Struttura competente; analogamente, si rivolgono agli uffici medesimi i soggetti che hanno inoltrato le dichiarazioni agli sportelli delle Amministrazioni comunali;
- e) il medesimo servizio web è attivato nel periodo 1° agosto - 15 novembre 2017 e potrà essere utilizzato previo riconoscimento dell'utente;
- f) non possono utilizzare il servizio web di cui sopra e si rivolgono agli sportelli comunali, per la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita modulistica (domanda di contributo o dichiarazione sul possesso dei requisiti ISEE), i richiedenti il cui nominativo non sia compreso tra quelli presenti nella banca dati di cui al successivo punto C.;
- g) si rivolgono in ogni caso agli sportelli comunali i richiedenti che non hanno beneficiato del contributo nel 2016, quelli che sono nell'impossibilità di utilizzare il servizio web e quelli per i quali è evidenziata dal medesimo servizio, con apposita segnalazione, la necessità di presentarsi agli sportelli stessi;
- h) il controllo della veridicità delle informazioni fornite tramite il servizio web e delle dichiarazioni sottoscritte presso gli sportelli comunali è effettuato preventivamente rispetto alla concessione dei contributi;
- i) le Amministrazioni comunali trattengono presso i propri uffici gli originali delle domande e delle dichiarazioni ricevute in formato cartaceo in base a quanto previsto alle lettere a) e b);
- l) i contributi sono concessi in seguito all'approvazione di appositi provvedimenti del dirigente della Struttura competente; l'erogazione dei contributi medesimi è effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario;
- m) gli intestatari delle schede anagrafiche comunicano alla Struttura competente, entro il 30 novembre 2017, eventuali modificazioni del codice IBAN.

C. ASPETTI PROCEDIMENTALI RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI

- a) le Amministrazioni comunali rendono disponibili i necessari dati relativi alla popolazione residente risultanti alla data del 1° gennaio 2017, a seguito della definizione e condivisione del così detto "tracciato record", che è predisposto dalla Struttura sistemi informativi e tecnologici nonché dalla Società "Informatica Valle d'Aosta S.p.A. (INVA)" per la compilazione dei campi ritenuti essenziali per l'applicazione della l.r. 43/2009 e che viene utilizzato per la costituzione dell'apposita banca dati;
- b) il medesimo "tracciato record" è trasmesso dalle Amministrazioni comunali, su richiesta, alla Struttura sistemi informativi e tecnologici, la quale rielabora le informazioni ricevute e mette a disposizione delle Amministrazioni comunali la versione definitiva del sistema informativo, finalizzata all'avvio delle fasi di ricevimento delle domande e istruttoria da parte delle stesse

Amministrazioni; in seguito all'elaborazione dei dati, la medesima Struttura fornisce alla Struttura competente le risultanze del confronto delle informazioni con l'anno precedente.

D. ASPETTI PROCEDIMENTALI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI - REVOCA DEI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 43/2009

- a) i contributi i cui pagamenti sono stati effettuati mediante bonifici non andati a buon fine dopo la terza emissione per cause non imputabili alla Società finanziaria regionale - Finaosta S.p.A. o agli istituti di credito emittenti, convenzionati con la Società medesima, sono revocati mediante provvedimento del dirigente della Struttura competente.